


CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PEDARA E VIAGRANDE PER IL SERVIZIO IN

FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2018 il giorno 02 del mese di OTTOBRE tra il Comune di Pedara (ab. 14.624 ex cl. II), legalmente rappresentato dal Sindaco Antonio Fallica e il Comune di Viagrande (ab. 7780 ex cl. III) legalmente rappresentato dal Sindaco Francesco Leonardi, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione Comunale di Pedara, con delibera di C.C. n. 53 del 24.09.2018, in corso di pubblicazione e diverrà esecutiva in data 05.10.2018, e l'Amministrazione Comunale di Viagrande con delibera di C.C. n. 53 del 27.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di Segreteria in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997.



ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Pedara (ex cl. II) e di Viagrande (ex cl. III), stipulano la presente Convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Pedara assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune Capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del Segretario Comunale;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di Viagrande cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

Comune di Viagrande Prot. n. 15238 del 08-10-2018 - attivo

Comune di Viagrande Prot. n. 15238 del 08-10-2018 - arrivo

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999, 164/2000, 113/2001 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Nell'eventualità dello scioglimento del servizio convenzionato, il Segretario Comunale rimane titolare della sede del Comune capofila, salvo diversa opzione esercitata dal titolare della Segreteria.

#### ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente convenzione, i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vicesegretario della segreteria convenzionata individuato nel Vicesegretario del Comune di Viagrande.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

In mancanza, il Sindaco capo-convenzione chiederà la sostituzione al Ministero dell'Interno - Prefettura U.T.G. di Palermo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Sicilia.

#### ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito, in proporzione alle quote di partecipazione, di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni e il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.





Comune di Viagrande Prot. n. 15238 del 08/10/2018 - arrivo

Amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

Ai fini dell'indennità di risultato, al Segretario Comunale spetta quanto previsto dall'articolo 42 del CCNL del 16/05/2001 da liquidarsi dal Comune Capo-convenzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e una volta acquisito il giudizio scritto dal Sindaco del Comune convenzionato di Viagrande sull'operato dello stesso; la somma attribuibile viene calcolata sulla base della ripartizione proporzionale tra i due Comuni del Monte Salari calcolato per la sede di Segreteria convenzionata.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni e le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, gli eventuali ticket restaurant per le giornate di rientro del valore nominale definito presso ciascun Comune.

Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati, altresì, l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione nei limiti del complessivo importo del 50% per come chiarito dall'ex Agenzia Autonoma dei Segretari comunali e provinciali nel 2011, tenuto conto della indennità di posizione spettante al Segretario presso il Comune capo-fila.

Per quanto concerne i diritti di rogito o segreteria di cui all'art.21 del DPR n.465 del 4.12.1997, spettano al Segretario Comunale, nei limiti di legge e del CCNL in base alle funzioni rogatorie esercitate in entrambi i Comuni. A tal fine ciascun Comune provvede a pagare le proprie spettanze nel limite del quinto dello stipendio di spettanza del Segretario


Comunale per la sede convenzionata. Il Comune di Viagrande trasmetterà mensilmente, o con altra periodicità in base alle proprie esigenze, al Comune di Pedara il valore e le



corrispondenti somme relative dei diritti spettanti in base ai rogiti effettuati. Tali somme verranno inserite nel primo stipendio utile in favore del beneficiario. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni, occorrerà procedere, a cura del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria del Comune capofila, ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale.

#### ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.



#### ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di presa di servizio del Segretario incaricato titolare della Convenzione ed è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (uno), rinnovabile tacitamente alla scadenza.

È previsto il recesso unilaterale con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune a mezzo P.E.C.

E' previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte Ministero dell'Interno - Prefettura

U.T.G. di Palermo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Sicilia.

Infine, è pure previsto il recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina del Segretario da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative, in applicazione del D.P.R. n.465/97 (gli

Comune di Viagrande Prot. n. 5238 del 08-10-2018 - arrivo



effetti del recesso decorreranno non prima del sessantunesimo giorno e non oltre il centoventesimo dall'insediamento del Sindaco).

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La Segreteria non necessita di classificazione in quanto già il Comune capofila è di classe II.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili, nonché delle deliberazioni del M.I. - ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno - Prefettura U.T.G. di Palermo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Sicilia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Pedara

Il Sindaco del Comune di Viagrande

(Antonio Fallica)

*Antonio Fallica*



(Francesco Leonardi)

*Francesco Leonardi*